

Legge regionale 13 agosto 1984, n.53

Modifica all'art. 2, comma secondo della L.R. n. 52 del 13 agosto 1984 , in materia di trattamento previdenziale del personale proveniente dall'ex Ente Maremma.

ARTICOLO UNICO

Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 52 del 13 agosto 1984 e' sostituito dal seguente:

"Il predetto personale, in alternativa a quanto disposto dal comma precedente, ha facolta' di chiedere alla Regione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che i periodi gia' riconosciuti utili ai fini del preesistente trattamento di fine rapporto siano riconosciuti utili ai fini del trattamento previdenziale previsto per i dipendenti regionali dalla Legge Regionale 10/5/1982 n. 35.

In tal caso la Regione trattiene sulle somme accreditate dall'INA, incamerandolo in apposito capitolo di sopravvivenze attive, l'importo corrispondente all'indennita' premio di servizio determinato secondo le disposizioni dell'INADEL, sulla base della posizione economica in atto al 31 dicembre 1980, per i periodi ai quali si riferisce l'indennita' di anzianita' liquidata dall'INA".